

## Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi

Volume 134 Bellinzona, 19 dicembre

63/2008

# Decreto esecutivo concernente la riscossione e i tassi d'interesse delle imposte cantonali valevole per il 2009

(del 16 dicembre 2008)

### IL CONSIGLIO DI STATO DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO

visto l'articolo 322 della Legge tributaria del 21 giugno 1994 (denominata qui di seguito LT);

#### decreta:

Rate e scadenze dell'imposta ordinaria (art. 240 LT) **Art. 1** <sup>1</sup>La riscossione dell'imposta ordinaria diretta dovuta per l'anno fiscale 2009 ha luogo in quattro rate; tre rate vengono prelevate a titolo di acconto calcolate sulla base dell'importo presumibilmente dovuto o in base all'ultima tassazione; la quarta rata è a conguaglio.

<sup>2</sup>Le richieste di pagamento considerano gli accrediti a favore del contribuente.

<sup>3</sup>I termini di scadenza delle singole rate dell'imposta ordinaria diretta sono fissati come segue:

per la I. rata di acconto il 1° maggio 2009 per la II. rata di acconto il 1° luglio 2009 per la III. rata di acconto il 1° settembre 2009

rata a conguaglio a partire dal 2010, alla data d'intimazione del conteggio

Sono riservate le scadenze speciali dell'articolo 240 capoverso 5 LT.

Interesse rimunerativo sulle eccedenze da restituire (art. 241 LT) **Art. 2** <sup>1</sup>Sul rimborso delle somme riscosse in eccedenza, risultanti da un conteggio allestito dall'autorità fiscale, è corrisposto un interesse rimunerativo annuo del 3% dal giorno in cui è pervenuto il pagamento fino al giorno della restituzione.

<sup>2</sup>Se il pagamento è stato effettuato prima della scadenza, dal giorno in cui è pervenuto e fino alla scadenza, esso è rimunerato alle condizioni dell'articolo 3.

Interesse rimunerativo sui pagamenti eseguiti prima della scadenza (art. 242 LT) e sulla restituzione d'imposta (art. 247 LT)

**Art. 3** <sup>1</sup>Sui pagamenti eseguiti dal contribuente prima della scadenza come pure sulla restituzione di un'imposta non dovuta o dovuta solo in parte, pagata per errore dal contribuente, è concesso un interesse rimunerativo del 1,5% dal giorno in cui il pagamento è pervenuto fino al giorno della scadenza o della restituzione.

<sup>2</sup>Gli importi non richiesti non sono rimunerati se la restituzione avviene entro 30 giorni dal momento in cui è pervenuto il pagamento.

Interesse rimunerativo sugli accrediti dell'imposta preventiva **Art. 4** <sup>1</sup>L'imposta preventiva sulle scadenze 2008 è accreditata nel conteggio d'imposta del medesimo anno con valuta 30 giorni dopo l'inoltro della dichiarazione d'imposta, ma al più presto il 31 maggio 2009.

<sup>2</sup>Nell'anno 2009 gli accrediti dell'imposta preventiva sono rimunerati al tasso di interesse dell'articolo 2 capoverso 1.

Versamenti e restituzioni per imposte e interessi al contribuente, modalità e addebito delle spese **Art. 5** <sup>1</sup>I versamenti e le restituzioni per imposte e interessi fino a 200.- franchi possono essere accreditati sulla partita fiscale del contribuente; fatta riserva dell'articolo 8, su tali accrediti è riconosciuto un interesse rimunerativo al tasso stabilito dall'articolo 3.

<sup>2</sup>Gli importi non accreditati sulla partita fiscale del contribuente, salvo compensazione, sono interamente restituiti al contribuente.

<sup>3</sup>Le spese per i versamenti e le restituzioni per imposte e interessi al contribuente possono essere poste a carico del contribuente; tali spese vanno in diminuzione dell'importo versato o restituito.

Interessi di ritardo (art. 243 LT) **Art. 6** <sup>1</sup>Se l'ammontare delle imposte, delle multe e delle spese non è pagato nei 30 giorni successivi alla loro scadenza, dalla fine di questo termine decorre un interesse di ritardo annuo del 3%.

<sup>2</sup>Le spese causate dall'incasso forzoso sono poste a carico del contribuente.

Trattenuta dell'imposta alla fonte **Art. 7** Sulla trattenuta dell'imposta alla fonte non sono riconosciuti interessi rimunerativi anche nel caso di restituzione di eccedenze.

Importi minimi: rinuncia alla riscossione (art. 243a LT) **Art. 8** Gli interessi rimunerativi e di ritardo fino ad un importo di 20.- franchi non sono conteggiati.

Validità temporale dei tassi di interesse **Art. 9** <sup>1</sup>I tassi d'interesse rimunerativi degli articoli 2 e 3 si applicano a tutti i crediti fiscali dei contribuenti nell'anno civile 2009.

<sup>2</sup>Il tasso d'interesse di ritardo dell'articolo 6 si applica a tutti i crediti fiscali nell'anno civile 2009; il tasso d'interesse applicabile all'inizio di una procedura d'esecuzione rimane tuttavia valido sino alla chiusura della stessa.

Entrata in vigore

 $\boldsymbol{Art.~10}$   $\ ^{1}\mathrm{Questo}$  decreto è pubblicato unitamente al suo allegato nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi.

<sup>2</sup>Esso entra in vigore il 1. gennaio 2009 e si applica nell'anno civile 2009 alle imposte dovute per gli anni fiscali 1995 e seguenti.

#### Tabella riassuntiva concernente i tassi d'interesse rimunerativi e di ritardo

Periodo	Interesse di ritardo e rimunerativo sul rimborso delle somme riscosse in eccedenza (in %)	Interesse rimunerativo sui pagamenti anticipati dal contribuente e sulle restituzioni di un'imposta non dovuta o dovuta solo in parte (in %)
Anno civile*		r,
2009	3	1,5
2008	3	2
2007	3	2
2006	3	2
2005	3	3
2004	3	3
2003	3	3
2002	4	1,5
2001	4,5	2
2000	4	1,5

Dollatting	refficiale	dollo 1		doali of	ti esecutivi
вонешпо	штистате	aene i	eggi e	aegn ai	ti esecutivi

63/2008	Bol
0.0/2000	1301

Periodo	Interesse di ritardo e rimunerativo sul rimborso delle somme riscosse in eccedenza (in %)	Interesse rimunerativo sui pagamenti anticipati dal contribuente e sulle restituzioni di un'imposta non dovuta o dovuta solo in parte (in %)
1999	4	1,5
1998	5	2
1997	5	2
1996	5	2,5
1995	5	3.5

<sup>\*</sup> A partire dal 1° gennaio 1995, gli interessi sono calcolati in base al tasso valido per ogni anno civile. Ai periodi fiscali antecedenti tale data sono applicati i tassi di interesse stabiliti dagli appositi decreti esecutivi del Consiglio di Stato.

Bellinzona, 16 dicembre 2008

Per il Consiglio di Stato

Il Presidente: M. Borradori Il Cancelliere: G. Gianella